



Firenze, 23 settembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA
PDL N. 128

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
23 SET. 2016
N° 22422/2.6.

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

D'iniziativa dei Consiglieri:

STEFANO	SCARAMELLI	<i>Stefano Scaramelli</i>
NICOLA	CIOLINI	<i>Nicola Ciolini</i>
MAREO	NICCOLAI	<i>Mareo Niccolai</i>
FIAMMETTA	CAPIROSSI	<i>Fiammetta Caprossi</i>
LEONARDO	MARRAS	<i>LM</i>
MASSIMO	BAUDI	<i>Massimo Baudi</i>
SIMONE	BEZZINI	<i>Simone Bezzini</i>
SERENA	SPINELLI	<i>Serena Spinelli</i>
ILARIA	GIOVANNETTI	<i>Ilaria Giovannetti</i>

ENRICO SOSTEGNI
TONIA TOMMI

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Trasporto di salme. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2007

Art. 2 – Trasporto di cadavere. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2007

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);

Considerato quanto segue:

1. Ai fini di una corretta gestione del trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio regionale è opportuno introdurre nella l.r. 18/2007 due disposizioni, recentemente soppresse dalla legge regionale 9 agosto 2016, n. 58 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016), concernenti l'osservazione della salma presso appositi spazi delle strutture adibite al commiato ed il trasferimento di cadavere dal luogo del decesso all'obitorio;

Approva la presente legge

Art. 1

Trasporto di salme. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri) dopo le parole: "servizio mortuario delle strutture ospedaliere" sono inserite le seguenti: "o presso idonei spazi delle strutture adibite al commiato".

Art. 2

Trasporto di cadavere. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2007 dopo le parole: "dal luogo del decesso" sono inserite le seguenti: "all'obitorio,".

RELAZIONE

Al fine di una corretta gestione del trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio regionale, con la presente proposta di legge si interviene sulla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri) al fine di reintrodurre nel corpo normativo dell'atto due disposizioni recentemente soppresse con la recente legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016 (l.r. 58/2016).

In particolare con **l'articolo 1** della Pdl si modifica l'articolo 2 della citata l.r. 18/2007 al fine di permettere che la salma possa essere trasportata per l'osservazione presso idonei spazi delle strutture adibite al commiato.

Con **l'articolo 2** si modifica invece l'articolo 3 della l.r. 18/2007 al fine di definire il trasporto di cadavere anche quale trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.